



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**



Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Prot. 0011962

del 27/11/2017 ore 11:02:34

Protocollo generale - Registro: U

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO/cr

Roma, 27 NOV. 2017

**Spett. le
Consiglio di Disciplina dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Savona
Via Paleocapa, n. 18/28
17100 Savona**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. 274/2017 – Regolamento sanzioni disciplinari in vigore dal 1° gennaio 2017

Con riferimento al Vostro quesito del 17 ottobre u.s., (prot. C.n.d.c.e.c. n. 10325 del 19.10.2017), con il quale si domanda se il nuovo Codice delle sanzioni disciplinari, in vigore dal 1° gennaio 2017, possa applicarsi retroattivamente con riferimento al triennio 2014-2016 per la FPC o se ciò comporti un contrasto con il principio di legalità introdotto dall'art. 1, L. 689/81, secondo cui *"Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione"*, si osserva quanto segue.

Il Regolamento recante codice delle sanzioni disciplinari dispone, all'art. 28, comma 2, che *"Le norme di cui al presente Codice si applicano ai procedimenti disciplinari avviati successivamente alla data della sua entrata in vigore"*. Il suddetto Codice, in vigore dal 1° gennaio 2017 (art. 29), si applica a tutti i procedimenti disciplinari aperti successivamente a tale data; pertanto, nel caso di specie, esso è certamente applicabile ai procedimenti disciplinari aventi ad oggetto l'inadempimento dell'obbligo formativo con riferimento al triennio 2014-2016, poiché ciò che rileva è la data di apertura del procedimento indipendentemente dal periodo in cui sono state commesse le violazioni.

Con i migliori saluti

Francesca Maione